



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 13 alle Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DAF)

Valide dal 1° gennaio 2021

318.101 i DAF

10.20

Premessa al supplemento 13, valido dal 1° gennaio 2021

Il presente supplemento apporta i seguenti aggiornamenti:

- nell'ambito dell'adeguamento delle rendite con effetto dal 1° gennaio 2021 il contributo minimo annuo è aumentato da 950 a 958 franchi (v. Allegato 2);
- con la modifica dell'art. 14*b* cpv. 1 OAF con effetto dal 1° gennaio 2021 il termine per l'inoltro dei dati necessari alla fissazione dei contributi è prorogato al 31 marzo. I N. 4036, 4037 e 4044 sono stati adeguati di conseguenza;
- con la modifica dell'art. 14*b* cpv. 2 OAF con effetto dal 1° gennaio 2021 la data entro la quale la cassa di compensazione fissa i contributi è prorogata dal 30 giugno al 31 agosto. I N. 4033 e 4055 sono stati adeguati di conseguenza;
- per quanto riguarda il criterio di cittadinanza per l'adesione all'assicurazione facoltativa è stato adeguato l'elenco degli Stati dopo il recesso del Regno Unito dall'UE (N. 2003);
- ai capitoli 3 «Richiesta di prestazioni», 4 «Calcolo delle rendite» e 7 «Pagamento di prestazioni in denaro» della Parte 5 è stato aggiunto un rimando generale alle DR. I numeri marginali che sono stati trasferiti nelle DR sono stati soppressi. Si tratta dei N. 5005–5008 e 5024–5039.

Le modifiche in questione sono contrassegnate dall'indicazione 1/21.

Abbreviazioni

DRC Direttive sulla riscossione dei contributi
nell'AVS/AI e nelle IPG

2003
1/21 Possono aderire all'assicurazione i cittadini svizzeri o quelli degli Stati seguenti:

- Austria,
- Belgio,
- Bulgaria,
- Cipro,
- Croazia,
- Danimarca,
- Estonia,
- Finlandia,
- Francia,
- Germania,
- Grecia,
- Irlanda,
- Islanda,
- Italia,
- Lettonia,
- Liechtenstein,
- Lituania,
- Lussemburgo,
- Malta,
- Norvegia,
- Paesi Bassi,
- Polonia,
- Portogallo,
- Repubblica ceca,
- Romania,
- Slovacchia,
- Slovenia,
- Spagna,
- Svezia,
- Ungheria.

2018
1/21 La dichiarazione di adesione deve essere inoltrata per iscritto (anche per via elettronica) e va firmata dalla persona che intende affidarsi all'assicurazione facoltativa, dal suo rappresentante legale o da una persona provvista di una procura.

- 4033
1/21 La Cassa di compensazione fissa mediante decisione i contributi dovuti dall'assicurato al più tardi entro il 31 agosto dell'anno successivo all'anno contributivo. Se l'assicurato ha usufruito della possibilità di versare acconti (v. N. 4058), essa procede a una compensazione.
- 4035
1/21 I contributi degli assicurati senza attività lucrativa che non devono versare il contributo minimo (N. 4022) o che non sono esentati dall'obbligo di contribuzione (N. 4002 e 4003) sono calcolati:
– sulla base della sostanza esistente al 31 dicembre dell'anno contributivo;
– sulla base del reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno contributivo.
Per i contributi dovuti per l'anno contributivo 2020 sono quindi determinanti la sostanza esistente al 31 dicembre 2020 e il reddito conseguito in forma di rendita ottenuto nel 2020.
- 4036
1/21 Gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione le indicazioni necessarie alla determinazione del reddito e della sostanza entro il 31 marzo successivo alla fine dell'anno contributivo e, su richiesta, comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi ([art. 5 OAF](#)). Il reddito e la sostanza dell'assicurato vengono accertati dalla Cassa di compensazione sulla base di tutti i documenti a sua disposizione. L'assicurato deve fornire le sue indicazioni sul modulo «Dichiarazione del reddito e della sostanza».
- 4037
1/21 La Cassa di compensazione deve provvedere affinché questi moduli siano distribuiti al più tardi entro l'inizio di dicembre dell'anno contributivo. Gli assicurati devono compilare e rinviarle i moduli entro il 31 marzo dalla fine dell'anno contributivo.
- 4044
1/21 Se le indicazioni necessarie per determinare i contributi non sono fornite entro il termine stabilito o sono incomplete, l'assicurato deve essere diffidato per iscritto dalla Cassa di compensazione al più tardi entro il 31 maggio (N. 4037). Inoltre, per l'adempimento degli obblighi deve

essere impartito un termine supplementare di 30 giorni. Si vedano i N. 3011 segg.

4055
1/21 La Cassa di compensazione fissa mediante decisione i contributi dovuti dall'assicurato al più tardi entro il 31 agosto dell'anno successivo all'anno contributivo (N. 4033). Se entrambi i coniugi o i partner registrati sono tenuti a versare i contributi, questi ultimi vengono notificati a ciascuno separatamente.

4072
1/21 Per esempi di calcolo si vedano le DRC.

4074
1/21 La Cassa di compensazione versa interessi compensativi sui contributi versati, ma non dovuti. Se l'assicurato versa a titolo facoltativo contributi non ancora dovuti per futuri anni contributivi, non vanno corrisposti interessi compensativi. Questi ultimi iniziano a maturare il 1° gennaio che segue la fine dell'anno civile successivo all'anno contributivo. Per esempi di calcolo si vedano le DRC.

1/21 **3. soppeso**

5005
1/21 Si vedano le DR. I numeri marginali che sono stati trasferiti nelle DR sono soppressi.

1/21 **4. soppeso**

5006-
5008
1/21 Si vedano le DR. I numeri marginali che sono stati trasferiti nelle DR sono soppressi.

1/21 **7. soppeso**

5024-
5039
1/21 Si vedano le DR. I numeri marginali che sono stati trasferiti nelle DR sono soppressi.

6004
1/21

Se, al momento in cui la decisione incidentale o la decisione su opposizione gli viene notificata, l'assicurato è domiciliato o risiede in Svizzera, il ricorso va interposto davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni del domicilio o del luogo di residenza ([art. 58 cpv. 1 LPGA](#)).

7^a parte: Allegati

2. Principali parametri dell'assicurazione facoltativa

Validi dal 1° gennaio 2021

Aliquota di contribuzione per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa	10,1 per cento
Contributo minimo AVS/AI	958 franchi l'anno
Contributi degli assicurati senza attività lucrativa	Vedi la tabella dei contributi nell'opuscolo separato (v. Allegato 3)
Valutazione delle remunerazioni in natura	33 franchi al giorno 990 franchi al mese

3. Rinvio alle tabelle dei contributi

1/12

Le tabelle dei contributi per l'assicurazione facoltativa figurano in un [opuscolo](#) separato (numero d'ordinazione 318.101.1).